

**TRIBUNALE DI TRAPANI****Ufficio Volontaria Giurisdizione**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.06.2021;

esaminata la documentazione depositata;

letta e applicata la legge n.3/2012 come novellata dalla legge 176/2020;

rilevato che La Sala Vito ha depositato una proposta di piano del consumatore finalizzata al superamento della situazione di sovraindebitamento nella quale lo stesso versa, unitamente alla documentazione di cui all'art. 9, comma II e comma III bis l. 3/2012;

ritenuto che è ravvisabile in capo al proponente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 6 l. 3/2012, trattandosi di debiti contratti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

rilevato che sussiste una effettiva situazione di sovraindebitamento in capo all'istante, considerato che a fronte di un reddito mensile di circa 1.700,00 euro, e di un fabbisogno familiare pari ad € 1.273,00 mensili, gravano sul ricorrente rate mensili che ammontano ad euro 1.437,51, che incidono quindi per circa l'80% del reddito e impediscono al debitore di far fronte alle spese necessarie al dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare;

considerato, altresì, che a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 111.032,14, il patrimonio prontamente liquidabile, pari ad € 74.059,00 ( fatto salvo l'effettivo valore di realizzo dei cespiti in una eventuale liquidazione o in una esecuzione immobiliare), risulta insufficiente a far fronte ai debiti esistenti con conseguente perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile;

rilevato che il piano, come riscontrato nella relazione del professionista, prevede il pagamento integrale dei debiti prededucibili di procedura (spese di giustizia e compenso per l'organismo di composizione della crisi), l'integrale pagamento del mutuo ipotecario con Banca Intesa San Paolo che seguirà il regolare piano di ammortamento fino alla naturale scadenza ( come previsto dall'art. 8 comma 1 ter legge n. 3/2012), l'integrale pagamento delle rate della c.d. Rottamazione ter (Riscossione Sicilia S.p.a.) e la falcidia degli



ulteriori crediti vantati dal Comune di Valderice, da Findomestic S.p.A., da Compass S.p.a. e da Intesa San Paolo S.p.a.;

rilevato che il piano prevede il pagamento dei crediti mediante le somme residue della retribuzione mensile percepita dal ricorrente detratte le spese familiari e le rate del mutuo, nonché mediante metà del saldo del libretto cointestato con la moglie, l'importo del T.F.R. e il saldo del libretto relativo alla successione del padre;

rilevato, con riguardo alla sussistenza della meritevolezza, che l'art. 12 bis comma 3 della l. 3/2012, come novellato dalla legge 176/2020, non prevede più ai fini dell'esclusione della meritevolezza che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o che abbia determinato l'indebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie esigenze, stabilendo piuttosto che ai fini dell'omologa sia necessaria l'assenza di colpa grave, di malafede e di atti in frode, con un evidente restringimento delle maglie avuto riguardo al profilo della responsabilità del debitore, espressione del favor ordinamentale nei confronti di quello tra i soggetti contraenti che si connota per una intrinseca fragilità contrattuale;

ritenuto, sulla scorta di quanto precede e sulla base di quanto riferito dal ricorrente, di quanto relazionato dal gestore e delle emergenze in atti, che la condotta tenuta dal debitore al momento dell'accesso al credito non si ponga in contrasto con il requisito della meritevolezza, non ravvisandosi la presenza di atti in frode né caratterizzati da dolo o colpa grave;

rilevato che secondo quanto relazionato dal gestore della crisi gli istituti di credito non avrebbero valutato correttamente il merito creditizio dell'istante;

rilevato che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;

rilevato che il piano proposto consente una parziale soddisfazione dei creditori sprovvisti di titolo di prelazione, pari rispettivamente al 70% del credito vantato dal Comune di Valderice e al 24% (solo per la parte residuale) dei crediti vantati dagli altri creditori chirografari;

ritenuto che, con riferimento alla posizione dei creditori chirografari, gli stessi avrebbero scarse possibilità di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese in caso di intervento in una eventuale procedura esecutiva o in caso di liquidazione del patrimonio e ciò in ragione del fatto che le pretese del creditore munito di titolo di prelazione assorbirebbero l'intero ricavato della vendita dell'immobile;

inoltre, qualora si verificasse la vendita del predetto immobile, i ricorrenti rimarrebbero privi della propria casa familiare e si vedrebbero costretti ad affrontare un'ulteriore spesa per il sostentamento familiare costituito da un canone mensile per la locazione di un immobile ad uso abitativo.



ritenuto che la congruità della durata del piano del consumatore vada valutata caso per caso e che nel caso di specie la durata di anni 8 non appaia eccessiva tenuto conto dell'esposizione debitoria e degli emolumenti mensili dei quali può disporre il ricorrente e che in ogni caso si ponga in linea con quanto previsto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17834/2019 secondo la quale la durata del piano non deve essere parametrata al periodo di sei anni indicato dalla Legge Pinto quale durata delle procedure concorsuali;

ritenuto che il professionista incaricato dall'OCC ha attestato la completezza e la attendibilità della documentazione, ed espresso parere positivo in ordine alla ragionevole fattibilità del piano;

ritenuto opportuno prevedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge 3/2012 per il ricorrente, Sig. La Sala Vito, la limitazione all'accesso al credito al consumo, all'utilizzo di strumenti elettronici di accesso al credito e alla sottoscrizione di strumenti finanziari e creditizi;

ritenuti sussistenti, alla luce delle argomentazioni che precedono, i presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

#### OMOLOGA

il piano del consumatore depositato dal ricorrente La Sala Vito;

attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L.3/2012 come novellata dalla L.176/2020;

dispone nei confronti del ricorrente la limitazione all'accesso al credito al consumo, all'utilizzo di strumenti elettronici di accesso al credito e alla sottoscrizione di strumenti finanziari e creditizi di cui all'art. 8 comma 3 della legge 3/2012 ;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso l'Albo del Tribunale di Trapani mediante adozione delle necessarie cautele prescritte in materia di tutela del diritto alla privacy;

dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura dell'OCC a tutti i creditori interessati entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione dello stesso;

dispone la trascrizione del decreto a cura dell'OCC ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati.

Si comunichi.

Trapani, 30.06.2021



Il Giudice

*Dott.ssa Anna Loredana Ciulla*

